

TechUpdate! Accounting and Regulatory news

Bollettino n°2 | Anno 2016



Newsletter di aggiornamento su materie contabili e di normativa, con brevi approfondimenti sulle novità più recenti in materia di: principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS/IFRS), normativa in tema di “Accounting e regulatory”, comunicazioni Consob, Banca d’Italia e IVASS.

È predisposto dal Professional Practice Director Office di Deloitte.

In questo numero:

- [LEGGI E DECRETI](#)
 - [OIC](#)
 - [IAS/IFRS](#)
 - [CONSOB](#)
 - [BANCA D'ITALIA](#)
 - [IVASS](#)
-

LEGGI E DECRETI

Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18 – Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2016 (con entrata in vigore il 16 febbraio 2016) il Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18 recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio che contiene la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e il recepimento nella legislazione nazionale dell'accordo raggiunto con la Commissione Europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze - GACS).

Le linee guida dell'intervento riformatore del settore del credito cooperativo, che peraltro conferma il valore del modello cooperativo per il settore bancario ed il principio del voto capitario, sono:

- confermare il ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori;
- migliorare la qualità della governance e semplificare l'organizzazione interna;
- assicurare una più efficiente allocazione delle risorse all'interno del sistema;
- consentire il tempestivo reperimento di capitale in caso di tensioni patrimoniali, anche attraverso l'accesso di capitali esterni al mondo cooperativo;
- garantire l'unità del sistema per accrescere la competitività e la stabilità nel medio-lungo periodo.

Si riportano di seguito gli aspetti principali della riforma che apporta le conseguenti modifiche al D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario, TUB).

E' stabilito l'obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L'adesione ad un gruppo bancario cooperativo è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. La BCC che non intende aderire ad un gruppo bancario, può farlo a condizione che abbia riserve di una entità consistente (almeno 200 milioni) e versi un'imposta straordinaria del 20 per cento sulle stesse riserve. Non può però continuare ad operare come banca di credito cooperativo e deve deliberare la sua trasformazione in spa; in alternativa è prevista la liquidazione.

La società capogruppo (nuovo art. 37 -bis del TUB) svolge attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati "contratti di coesione". Il contratto di coesione indica disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca. I poteri saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca misurato sulla base di parametri oggettivamente individuati.

La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto dalle BCC del gruppo. Il resto del capitale potrà essere detenuto da soggetti omologhi (gruppi cooperativi bancari europei, fondazioni) o destinato al mercato dei capitali.

Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC è stato elevato il limite massimo dell'investimento in azioni di una banca di credito cooperativo (da cinquantamila a centomila euro) e il numero minimo dei soci (da duecento a cinquecento).

La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento (di cui all'articolo 2526 del codice civile) emesse da una BCC appartenente al gruppo bancario cooperativo per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC, anche in situazioni diverse dall'inadeguatezza patrimoniale o dall'amministrazione straordinaria.

Nelle disposizioni transitorie è previsto che la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo deve trasmettere la relativa comunicazione alla Banca d'Italia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle

disposizioni di attuazione della stessa Banca d'Italia. Il contratto di coesione è stipulato entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti di Banca d'Italia. Sono previsti inoltre 60 mesi dall'entrata in vigore della legge per l'adeguamento da parte delle BCC al nuovo numero minimo di soci.

Il Decreto Legge n. 18/2016 (il Decreto) include inoltre le disposizioni che permettono di avviare (per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, estendibile con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino ad un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione Europea) il regime di garanzia sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, qualificati come sofferenze.

La misura ha caratteristiche tali da escludere la presenza di elementi di aiuto come formalmente confermato oggi dalla Commissione europea ed ha lo scopo di favorire lo sviluppo del mercato italiano dei *non performing loan* (prestiti non performanti), facilitando l'accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l'ostacolo principale per la crescita di questo mercato.

L'art. 4 del Decreto disciplina la strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione in oggetto, fermo restando quanto previsto dalla citata legge n. 130/99, con l'emissione di almeno due classi diverse di titoli in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite: la classe *junior*, maggiormente subordinata, e la classe *senior* (con possibilità di emissione di uno o più classi di titoli *mezzanine*).

Come regola generale (ulteriori specifiche sono disciplinate dall'art. 5 del Decreto), la garanzia dello Stato può essere concessa solo sui titoli della classe *senior* e purché questi abbiano previamente ottenuto un livello di rating da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016 non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*. La garanzia diviene efficace quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso più del 50% dei titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei titoli *junior* (e se emessi dei titoli *mezzanine*) che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai principi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

La garanzia è onerosa e il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di società italiane (secondo panieri definiti nell'Allegato 1 al Decreto) con un rating corrispondente a quello dei titoli senior che verrebbero garantiti. Il corrispettivo annuo a fronte del quale la garanzia è concessa è determinato a condizioni di mercato sulla base della metodologia definita dall'art. 9 del Decreto (e secondo la formula riportata nell'Allegato 2).

Il Decreto definisce anche le caratteristiche delle operazioni ammissibili e dei titoli senior, la procedura di richiesta e l'eventuale fase di escussione delle garanzie.

Il Capo III del Decreto introduce invece alcune disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi e, in particolare, l'irrelevanza fiscale dei contributi volontari percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 276, dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dal D. L. 23 dicembre 2003, n. 347 ovvero alle procedure di crisi di cui all'art. 20 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (per i cui dettagli si rinvia al TechUpdate n. 2/2015), nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 70 e seguenti del D. Lgs. n. 385/93, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (ciò anche con riferimento ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure).

Inoltre con l'art. 15 è introdotto un particolare regime fiscale improntato sulla neutralità della cessione di

diritti, attività e passività da parte di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte nell'ambito delle procedure di crisi del sopracitato D. Lgs. n. 180/2015; tale cessione secondo le norme fiscali ordinariamente applicabili si qualificherebbe invece come realizzativa ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La norma prevede al riguardo che i beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente e che, dalla data in cui ha effetto la cessione, l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Inoltre, le perdite di cui all'art. 84 del TUIR dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.

Infine, per favorire il recupero dei crediti, è stata inserita una misura (art. 16 del Decreto) che agevola la vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una netta riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale che devono essere versate nella misura fissa di 200 euro ciascuna (anziché, per l'imposta di registro, del 9% per valore di assegnazione). L'agevolazione è fruibile a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile nei due anni successivi, condizione al venir meno della quale le imposte di cui sopra sono dovute nella misura ordinaria più sanzione amministrativa e interessi di mora.

Da ultimo si evidenzia che il Decreto (Capo IV) introduce, con la finalità di favorire il credito alle imprese, alcune disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio. L'articolo 17 del Decreto, infatti, disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine è modificato ed integrato il D. Lgs. n. 58/98 TUF).

Già recentemente la normativa nazionale aveva inteso ampliare i canali di finanziamento alle imprese alternativi al sistema bancario; in particolare, il Decreto-Legge n. 91 del 2014 aveva autorizzato determinati fondi di investimento ad erogare finanziamenti (i.c.d. "fondi di credito diretto") la cui disciplina è stata specificata con un regolamento ministeriale (D.M. n. 30 del 2015) e con il regolamento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015. Con la norma in esame, che introduce nel TUF i nuovi articoli 46-*bis*, 46-*ter* e 46-*quater*, si chiarisce che i fondi alternativi d'investimento (FIA) italiani possono erogare finanziamenti diretti esclusivamente a soggetti diversi da consumatori (vale a dire, possono investire in crediti, a valore sul proprio patrimonio, favore di soggetti diversi da consumatori). Inoltre viene dettagliata la disciplina relativa all'erogazione diretta di crediti da parte di fondi alternativi di investimento istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea (FIA UE) in Italia.

Decreto Legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016 – Attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva "Transparency"

E' stato pubblicato in G.U. n. 52 del 3 marzo 2016 ed è in vigore dal 18 marzo 2016, il D. Lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva c.d. "Transparency" e della direttiva c.d. "Prospetto". Tale decreto ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. n. 58/98 (TUF).

Si segnalano innanzitutto alcune modifiche apportate alle definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del TUF. Tra esse, si evidenziano:

- la nuova definizione di "emittenti quotati" (lettera w): "emittenti quotati: i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato";
- le modifiche alla definizione di "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine" (lettera w-quater), in relazione ai quali è poi introdotto l'art. 91-bis Comunicazione dello stato membro d'origine;
- la nuova definizione di PMI (lettera w-quater.1): "PMI: fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli

emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.”.

Tra le disposizioni modificate assume rilevanza particolare l'art. 154-ter del TUF relativo alle relazioni finanziarie degli emittenti quotati.

Viene infatti modificato il termine per la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale: da sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio a tre mesi dalla chiusura dello stesso. Più precisamente, il comma 2 dell'art. 154-ter come modificato recita: “Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine”.

Una semplificazione è poi apportata al comma 1 del suddetto articolo, relativamente al termine per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale (che viene anch'esso definito in mesi), da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (anziché entro 120 giorni).

La modifica più sostanziale tuttavia riguarda il venir meno, in capo agli emittenti, dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione (relativamente al primo e al terzo trimestre dell'esercizio) finora previsto dal comma 5 dell'articolo 154-ter che viene sostituito da un nuovo comma 5; quest'ultimo lascia, tuttavia, alla Consob la possibilità di disporre, nei confronti degli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in:

- una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
- una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Consob con regolamento (come previsto dal successivo comma 6 del medesimo articolo), previa pubblicazione dell'analisi di impatto degli obblighi che, in relazione a quanto sopra, intendesse introdurre, finalizzata ad accertare la sussistenza delle seguenti condizioni: (i) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non devono comportare oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati; (ii) il relativo contenuto deve essere proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento degli investitori; e (iii) le informazioni richieste non devono favorire un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non devono incidere negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

Altre modifiche riguardano, per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ed operanti in uno dei settori di cui all'art. 1, comma 1, lettere h) e i) (industria estrattiva e utilizzo delle aree forestali primarie) del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci e alle relazioni delle imprese), l'introduzione (nuovo art. 154-quater) dell'obbligo di pubblicazione, sul sito internet o con altre modalità previste da Consob con regolamento, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, della relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformità alle disposizioni del suddetto decreto n. 139. Tale relazione deve restare a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.

Con riferimento agli obblighi informativi disciplinati dal TUF è poi modificato il regime delle sanzioni amministrative in caso di violazione (art. 192-bis Informazioni sul governo societario, art. 193 Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale e artt. 194-bis, 194-quater, 194-quinquies).

Si evidenzia, infine, un'ulteriore modifica riguardante l'innalzamento al 3% (dal 2% attualmente previsto) della soglia delle partecipazioni detenute in un emittente azioni quotate avente l'Italia come stato membro d'origine da rendere pubbliche con comunicazione alla stessa società partecipata e alla Consob (art. 120, comma 2).

Decreto Legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 – Attuazione della Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016 il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (*Deposit Guarantee Schemes Directive*) e che modifica conseguentemente il D. Lgs. n. 385/93 (TUB), avendo riguardo agli obiettivi di tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea.

E' innanzitutto disciplinata la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, che deve essere proporzionata alle passività e deve raggiungere un limite minimo pari allo 0,8% dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; in fase di prima applicazione tale livello-obiettivo è raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia.

Sono quindi descritte le modalità per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, con la previsione di un sistema di contribuzione *ex ante* (in luogo del previgente meccanismo di contribuzione *ex post*, ovvero che si attiva in caso di necessità) in forza del quale gli aderenti versano contributi almeno annualmente per l'ammontare determinato dallo stesso sistema ai sensi di quanto previsto dal Decreto (ovvero dal TUB come modificato dal Decreto medesimo): i contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti e al loro profilo di rischio. Tali contributi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base di propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a sistema di tutela istituzionale di cui all'art. 113, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 575/2013; la Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'Autorità bancaria europea. Accanto alle forme di contribuzione ordinaria è prevista una contribuzione straordinaria, in caso di insufficienza della dotazione finanziaria e se il sistema di garanzia deve procedere al rimborso dei depositi protetti.

Sono poi definiti ambiti e modalità di azione dei sistemi di garanzia che a tutela dei depositanti:

- delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;
- delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;
- delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti,

effettuano i rimborsi, nei limiti e secondo le modalità definite dalle medesime disposizioni, nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie (per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa ad un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello stato di appartenenza).

Ai sistemi di garanzia è consentito intervenire anche nelle fasi della risoluzione delle banche, così come – ove previsto dallo statuto - allo scopo di superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

Con le disposizioni del Decreto che disciplinano i depositi ammissibili al rimborso e l'ammontare massimo rimborsabile, si conferma il limite di 100.000 euro per ciascun depositante per i depositi protetti e si chiarisce che il termine per il rimborso è destinato a ridursi progressivamente nel tempo passando, dagli attuali venti, a sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, una volta che il quadro normativo sarà a regime (dal 1° gennaio 2024; fino a tale data il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a: 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023), senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia.

Sono poi introdotte norme sulla cooperazione dei sistemi di garanzia istituiti nell'Unione europea e di

coordinamento delle relative azioni. Sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri di vigilanza e di disciplina sui sistemi di garanzia dei depositi, correlati alla nuova normativa. Alcune modifiche di coordinamento sono poi apportate dal Decreto al D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2014/59UE (la c.d. "BRRD").

Viene poi puntualmente disciplinato (art. 3) l'insieme di obblighi informativi ai depositanti sui sistemi di garanzia stessi e sulla loro operatività.

Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (vale a dire il 9 marzo 2016) con l'eccezione dell'art. 1, comma 3, lett. a) che abroga il sistema di garanzia dei depositanti costituito nell'ambito delle banche di credito cooperativo (secondo l'attuale art. 96, comma 1 del TUB) e che entra in vigore il 1° luglio 2018.

I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto possono imputare alla dotazione finanziaria prevista dalle disposizioni in oggetto i contributi già versati dalle banche aderenti a partire dal 3 luglio 2015

Decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2015, n. 228 – Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi previsto dall'art. 112-bis del Testo Unico Bancario

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2016, il decreto con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha dettato il regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'art. 112-bis del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario, TUB) preposto alla tenuta dell'elenco in cui sono iscritti i confidi (anche di secondo grado), nonché ha individuato i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi dei relativi criteri di nomina. In particolare, l'art. 9 del decreto stabilisce che l'Organismo svolge le seguenti funzioni:

- gestisce l'elenco dei confidi e provvede alla sua pubblicità;
- valuta le istanze di iscrizione nell'elenco e la sussistenza dei requisiti;
- verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
- verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'art. 112, comma 2, del TUB;
- provvede all'iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione dall'elenco;
- provvede ai sensi dell'art. 112-bis, comma 5, del TUB;
- cura ogni altro atto o attività strumentale e accessoria alle funzioni di tenuta dell'elenco.

Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini da esso stabiliti. Per le medesime finalità, l'Organismo può procedere ad audizioni personali nonché disporre ispezioni e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata dai confidi.

A sua volta l'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni.

Il decreto disciplina inoltre l'elenco alla cui gestione provvede l'Organismo con particolare riferimento a contenuto, domanda di iscrizione, cancellazione su istanza di parte e provvedimenti sanzionatori. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco i confidi iscritti sono tenuti a comunicare all'Organismo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'elenco medesimo, secondo le modalità e i termini fissati dall'Organismo.

Decreto Direttore Generale del Tesoro dell'8 marzo 2016 – Fondazioni bancarie: misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2015

Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2016 il Direttore Generale del Tesoro ha stabilito che nella redazione del bilancio d'esercizio 2015 le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001 e che l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 è determinato per l'esercizio 2015 nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio (quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra), al netto dell'eventuale destinazione alla

copertura dei disavanzi pregressi. Infatti, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio deve essere prioritariamente destinato alla copertura degli stessi; tale percentuale può essere incrementata dalle fondazioni bancarie con atto motivato considerate le esigenze sia di salvaguardia del patrimonio sia della continuità dell'attività istituzionale. Inoltre, al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per l'esercizio 2015 e con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione alla copertura dei disavanzi pregressi; se tali disavanzi non sono stati integralmente coperti, tale accantonamento non è consentito.

[Torna su](#)

OIC

In seguito alle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, l'OIC ha iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali che si prevede si concluderà entro il prossimo mese di luglio.

I primi due principi pubblicati per la consultazione sono l'OIC 15- *Crediti* e l'OIC 19 – *Debiti*, i principi maggiormente impattati dalle novità introdotte dal d.lgs. 139/2015.

Nelle versioni in consultazione dell'OIC 15 e dell'OIC 19, con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alle precedenti versioni dei principi (nella versione rivista di giugno 2014) si è provveduto a:

1) Modificare i seguenti paragrafi:

- a. *Definizioni*: sono state introdotte le definizioni di attualizzazione, tasso di interesse di mercato, svalutazione, nonché tutte le definizioni mutuatae dai principi contabili internazionali, tra cui la definizione di costo ammortizzato e di tasso di interesse effettivo.
- b. nel paragrafo *Ambito di applicazione* si fa genericamente riferimento ad altri principi che disciplinano fattispecie specifiche, mentre nel paragrafo *Classificazione e contenuto delle voci* è stato introdotta una specifica voce di dettaglio relativa ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
- c. nel paragrafo *Nota integrativa* è stato introdotto il riferimento al *principio della rilevanza* e sono stati introdotti due paragrafi relativi alle Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e relative alle micro imprese.

2) Inserire i nuovi criteri di valutazione:

- a. la valutazione dei crediti e debiti al costo ammortizzato e l'attualizzazione degli stessi è in linea con quanto previsto dai principi contabili internazionali;
- b. i nuovi criteri di valutazione (costo ammortizzato e attualizzazione) non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro imprese.

3) Fornire le disposizioni di prima applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione:

- a. è prevista l'esenzione dell'applicazione dei nuovi criteri di valutazione per tutti i crediti in bilancio al 31.12.2015, dandone informativa in nota integrativa;
- b. nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al punto precedente, imputerà gli effetti del cambio principio a utili(perdite) portate a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale;
- c. ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il principio fosse stato da

sempre applicato, evidenziando separatamente:

- i. Negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente;
 - ii. Nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.
- 4) Inserire una specifica appendice con esempi relativi al costo ammortizzato.

[Torna su](#)

IAS/IFRS

Nuovi Principi Contabili e modifiche di principi contabili emessi dallo IASB

Modifiche allo IAS 12 “Recognition of deferred tax assets for unrealised losses”

Il 19 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (Amendments to IAS 12)” che contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 12.

Il documento ha l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti sull’iscrizione delle imposte differite attive sulle perdite non realizzate. In particolare, le modifiche nascono da una richiesta di chiarimenti promossa dall’IFRS IC sull’applicazione dello IAS 12 relativa all’iscrizione delle imposte differite attive nelle seguenti circostanze:

- un’entità detiene uno strumento di debito a tasso fisso classificato come *available for sale* con utili e perdite registrati in OCI;
- una variazione delle condizioni di mercato, in particolare un incremento dei tassi d’interesse, provoca la riduzione del *fair value* dello strumento al di sotto del valore di costo iniziale;
- la normativa fiscale non permette la deducibilità di una perdita ai fini fiscali fintanto che quest’ultima non diventi realizzata;
- l’entità prevede di recuperare tutti i flussi di cassa contrattuali mantenendo lo strumento fino alla sua naturale scadenza;
- l’entità non ha sufficienti differenze temporanee imponibili e non ha redditi imponibili futuri contro i quali l’entità possa utilizzare differenze temporanee deducibili.

L’obiettivo delle modifiche è quello di precisare l’applicazione dei principi già esistenti nello IAS 12 alla fattispecie in oggetto. In particolare, le modifiche chiariscono che le perdite non realizzate risultanti dalle circostanze sopra descritte danno origine a differenze temporanee deducibili indipendentemente dalla scelta dell’entità di recuperare il valore contabile dell’asset attraverso il mantenimento di quest’ultimo fino alla scadenza o tramite la cessione.

Nelle circostanze in cui la normativa fiscale limita l’utilizzo di perdite fiscali in modo tale che l’entità può solamente dedurre le perdite fiscali contro specifiche categorie di redditi, l’entità dovrebbe valutare le imposte differite attive iscritte in bilancio congiuntamente alle altre imposte differite attive dello stesso tipo.

Le modifiche chiariscono che nell’effettuare la stima dei redditi imponibili per gli esercizi futuri, l’entità può assumere che il valore dell’asset sarà recuperato per un maggior valore rispetto al suo valore contabile solamente nel caso in cui la recuperabilità di tale maggior valore sia probabile (ad es. determinazione dello strumento di debito con incasso dei flussi contrattuali). Tutti questi fatti e circostanze dovrebbero essere considerati quando l’entità effettua tale verifica.

Il documento include un esempio per illustrare l’utilizzo di differenze temporanee deducibili per diverse fattispecie di redditi imponibili (riversamento futuro di differenze temporanee imponibili, redditi imponibili futuri e opportunità di *tax planning*) che sono disponibili ma non sufficienti per compensare le differenze temporanee deducibili esistenti.

Inoltre, le modifiche chiariscono che, qualora esistano sufficienti redditi imponibili futuri, un’entità dovrebbe comparare le differenze temporanee deducibili con i redditi imponibili futuri escludendo da tale analisi le imposte deducibili derivanti dal *reversal* di tali differenze temporanee deducibili.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 ma è consentita un’applicazione anticipata.

Modifiche allo IAS 7 “Disclosure Initiative (Amendments to IAS 7)”

Il 29 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il documento “Disclosure Initiative (Amendments to IAS 7)” che

contiene delle modifiche al principio contabile internazionale IAS 7.

Il documento ha l'obiettivo di fornire alcuni chiarimenti per migliorare l'informativa sulle passività finanziarie. In particolare, le modifiche richiedono di fornire un'informativa che permetta agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni delle passività derivanti da operazioni di finanziamento, ivi incluso le variazioni derivanti da movimenti monetari e variazioni derivanti da movimenti non-monetari.

Le modifiche non prevedono uno specifico formato da utilizzare per l'informativa. Tuttavia, le modifiche introdotte richiedono che un'entità debba fornire una riconciliazione tra il saldo iniziale e il saldo finale per le passività derivanti da operazioni finanziarie. Inoltre, il documento include degli esempi illustrativi che l'entità può utilizzare per fornire l'informativa richiesta.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 ma è consentita un'applicazione anticipata. Non è richiesta la presentazione delle informazioni comparative relative ai precedenti esercizi.

[Torna su](#)

CONSOB

Delibera n. 19499 del 28 gennaio 2016 – Società quotate: quote per la presentazione delle liste nell'elezione degli organi sociali

La Commissione, sulla base delle previsioni dell'art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/98 e degli artt. 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti, ha pubblicato le quote minime di partecipazione necessarie alla presentazione delle liste dei candidati per l'elezione di organi di amministrazione e di controllo delle società quotate con esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.

Ai fini della definizione delle quote, sono stati applicati, con i necessari adattamenti, gli stessi criteri interpretativi approvati in occasione dell'adozione delle delibere di pubblicazione delle quote riferite agli esercizi 2007 – 2014. In particolare:

- ove non sia stato possibile applicare i criteri indicati nel regolamento emittenti, la quota di partecipazione è stata determinata come previsto in via generale dall'articolo 147-ter, comma 1, del Tuf, ossia nella misura del 2,5% del capitale sociale. Si fa riferimento, in particolare, a società le cui azioni sono state sospese dalle negoziazioni per l'intera durata del trimestre di riferimento (1° ottobre - 31 dicembre 2015) ai fini del calcolo della capitalizzazione di mercato;
- per le società le cui azioni sono state (a) sospese o (b) non scambiate per taluni periodi nel medesimo trimestre, la capitalizzazione di mercato è stata determinata sulla base dei dati disponibili, derivanti dai valori della capitalizzazione registrati nei giorni di negoziazione effettiva;
- per le società che non si sono avvalse della facoltà di deroga prevista dal comma 6 dell'art. 144-quater del regolamento emittenti, la classe dimensionale è stata determinata sulla base delle quotazioni registrate nel trimestre di riferimento ovvero del più breve periodo di effettiva negoziazione;
- per le società di nuova quotazione che non si sono avvalse della facoltà di deroga prevista dal comma 6 dell'art. 144-quater del regolamento emittenti, la classe dimensionale è stata determinata sulla base delle quotazioni registrate nel trimestre di riferimento, ovvero del più breve periodo di effettiva negoziazione.

Comunicazione n. 0009517 del 3 febbraio 2016 – Adempimenti EMIR in materia di derivati per controparti non finanziarie

Con la Comunicazione n. 0009517 del 3 febbraio 2016 la Consob richiama le controparti non finanziarie ad una puntuale osservanza degli obblighi a loro carico in materia di contratti derivati introdotti dal Regolamento UE n. 648 del 4 luglio 2012, in vigore dal 16 agosto 2012 (EMIR - *European Market Infrastructure Regulation*), al fine di ridurre il rischio dei mercati derivati e migliorarne la trasparenza.

I nuovi adempimenti, diversamente modulati a seconda della natura delle controparti: (a) finanziarie, (b) non finanziarie qualificate, (c) non finanziarie non qualificate, consistono nell'obbligo di:

- compensare presso una controparte centrale autorizzata o riconosciuta ai sensi di EMIR contratti derivati OTC che presentino determinate caratteristiche in termini di standardizzazione, liquidità e disponibilità di prezzi affidabili (obbligo di *clearing*);
- adottare, per i contratti derivati OTC non compensati da una controparte centrale, misure alternative di mitigazione del rischio, quali l'adozione di procedure che prevedano almeno la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti, la riconciliazione periodica dei portafogli, l'individuazione e la risoluzione rapida delle controversie, la valutazione di procedere ad una compressione del portafoglio, il monitoraggio del valore corrente dei contratti in essere e lo scambio di garanzie in modo tempestivo e accurato;
- comunicare tutti i contratti derivati conclusi, sul mercato o fuori mercato, a repertori di dati sulle negoziazioni (*trade repository*) registrati o riconosciuti dall'ESMA (obbligo di *reporting*);
- per le sole controparti non finanziarie, monitorare l'operatività in derivati e verificare se le stesse rientrino nella definizione di controparte non finanziaria qualificata.

Il regolamento EMIR ha trovato attuazione attraverso una serie di *standard* tecnici che hanno specificato gli obblighi sopra elencati, prevedendo date di efficacia differite per ciascuno di essi. Ad oggi, gli adempimenti previsti da EMIR sono pienamente operativi e applicabili, fatta eccezione per l'obbligo di *clearing* e l'obbligo di scambiare garanzie.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi EMIR da parte delle controparti non finanziarie, che non siano già vigilate da Banca d'Italia, Ivass o Covip, spetta alla Consob, ai sensi dell'articolo 4-*quater*, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98. Al fine di verificare il grado di adeguamento dei soggetti vigilati alla normativa vigente, la Consob ha recentemente svolto una prima ricognizione dei livelli di *compliance*, attraverso richieste di vigilanza agli operatori e acquisizione dei dati disponibili presso le *trade repository*. Gli esiti delle attività di vigilanza hanno evidenziato che una quota rilevante di operatori non ha ancora completato il richiesto processo di adeguamento. In tale quadro, pertanto, la Comunicazione in oggetto, pur non introducendo alcun obbligo ulteriore rispetto al quadro normativo vigente, richiama i soggetti vigilati ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme.

In particolare, restando ferme le scelte ritenute più adeguate da ciascuna società in relazione alla rispettiva dimensione e situazione aziendale, la Consob ha elencato i seguenti presidi ritenuti funzionali ad un puntuale rispetto della normativa:

a) individuazione di una unità organizzativa (tra quelle esistenti o di nuova creazione) che sia preposta a controllare il rispetto della normativa EMIR;

b) adozione di procedure che formalizzino le attività funzionali al rispetto degli adempimenti EMIR;

c) adozione di presidi di controllo sulla qualità dei dati segnalati alle *trade repository*, sia direttamente che tramite soggetto delegato.

Al fine di agevolare la verifica della conformità alle norme, è raccomandata l'adozione delle procedure e dei presidi di cui ai punti b) e c) entro novanta giorni dalla pubblicazione della Comunicazione.

La Consob raccomanda, inoltre, il coinvolgimento attivo dell'organo amministrativo nei processi di gestione, monitoraggio e controllo dei rischi derivanti dall'operatività in derivati, oltre che una maggiore attenzione dell'organo di controllo (ove previsto) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società al rispetto delle regole EMIR.

La Consob, infine, ha richiesto a tutti i soggetti vigilati che compiano operazioni in derivati di comunicare alla Commissione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Comunicazione in oggetto, il nominativo (oltre che il recapito email e telefonico) del dirigente responsabile della unità organizzativa di cui al punto a) precedente.

Comunicazione n. 0012130 dell'11 febbraio 2016 – Best practices per i controlli di banche e sim sulle reti di promotori finanziari

Con la Comunicazione avente ad oggetto le *best practices* per banche e imprese di investimento (SIM),

che operano prevalentemente mediante offerta fuori sede, nell'organizzazione dei controlli interni sulla rete dei promotori finanziari, la Consob individua le soluzioni ottimali che gli operatori devono seguire nei controlli interni, in linea con la disciplina di settore. La Comunicazione segue l'indagine condotta da Consob sulle procedure interne di monitoraggio della rete dei promotori finanziari adottate dagli intermediari.

La disciplina europea rappresentata dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. "MiFID" - *Markets in financial instruments directive*) richiede agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo interno, per garantire la conformità alle norme vigenti delle attività degli agenti collegati. Il D. Lgs. n. 58/98 (art. 31, comma 2) individua il promotore finanziario come "*la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario*". Le regole MiFID sono state confermate dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. "MiFID II") che introduce peraltro un sistema più articolato di obblighi informativi nei confronti della clientela e di regole di condotta che devono essere osservati nella prestazione dei servizi e attività di investimento. Ne deriva che anche l'assetto dei controlli nei confronti dei promotori finanziari dovrà essere adeguatamente rafforzato.

Le *best practices* evidenziate da Consob stabiliscono quindi i parametri da utilizzare, sia nell'identificazione delle unità organizzative preposte allo svolgimento dei controlli sulla rete, sia nel definire tipologia e caratteristiche dei presidi introdotti. Gli intermediari gestori di attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari, servizi e attività di investimento dovranno uniformarsi a tali *best practices* in conformità alle procedure interne degli intermediari per il monitoraggio sulla rete dei promotori. Obiettivo è quello di garantire prevenzione efficace e tempestiva rilevazione di eventuali condotte non corrette da parte dei promotori medesimi.

Le *best practices* contengono indicazioni specifiche relativamente a:

(a) soggetti preposti ai controlli (*compliance e internal audit*, funzioni fra le quali devono essere strutturati flussi informativi adeguate e forme di ordinata collaborazione. Nel caso in cui, in presenza di una struttura piramidale della rete, ai c.d. "*manager*" siano affidati compiti di monitoraggio sull'operatività dei promotori finanziari dagli stessi coordinati con previsione di una remunerazione per tale attività, ai suddetti *manager* dovranno essere messi a disposizione idonei strumenti per l'effettivo svolgimento dei compiti affidati e dovranno essere previste penalizzazioni nel sistema di remunerazione in caso di mancato diligente adempimento degli obblighi sugli stessi gravanti) ;

(b) controlli a distanza (al riguardo si evidenzia l'opportunità dell'adozione di un adeguato numero di indicatori di anomalia e un'elaborazione quantomeno settimanale degli stessi);

(c) forme di contatto con la clientela (che vengono considerate un valido supporto alla complessiva attività di vigilanza sulle reti, in particolare se nel caso in cui siano previste non solo forme di contatto scritto – in relazione alle quali l'intermediario dovrà assicurare la salvaguardia dell'autenticità del riscontro fornito – ma anche di modalità che presuppongano una maggiore interazione diretta con la clientela);

(d) ispezioni presso i promotori finanziari (al cui riguardo la Consob osserva che l'effettuazione di un numero adeguato di accertamenti in loco consente di rilevare con particolare efficacia eventuali condotte distorte dei promotori; la determinazione del numero di verifiche ispettive – sia programmate sia ad evento o anche casuali - da condurre è rimessa alla responsabilità di ogni intermediario che, a tal fine, deve valutare l'assetto complessivo dei controlli, senza mai arrivare tuttavia al punto di rendere l'impiego di tale strumento del tutto marginale).

Comunicazione n. 0015155 del 22 febbraio 2016 – Conservazione della documentazione in formato elettronico da parte dei promotori finanziari: chiarimenti

La Consob, in esito ad una richiesta formulata dall'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari –Apf (ovvero Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari secondo la nuova dizione prevista dalla legge 28.12.2015, n. 208), ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito all'obbligo di comunicazione del luogo di conservazione della documentazione da parte dei promotori finanziari (ovvero consulenti finanziari indipendenti abilitati all'offerta fuori sede, sempre secondo quanto previsto dalla legge 208/2015) stabilito dall'art. 103, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari (Regolamento n. 16190/2007).

Al riguardo, con la Comunicazione n. 0015155 del 22 febbraio 2016, la Commissione ha precisato che

nei casi in cui la documentazione contrattuale destinata alla clientela nell'offerta fuori sede sia prodotta in formato elettronico e conservata digitalmente dall'intermediario, è sufficiente che il promotore comunichi all'Organismo il luogo dove conserva la documentazione cartacea. Il promotore potrà avere accesso alla copia semplice del documento prodotto in formato digitale, attraverso un collegamento *on-line* alla documentazione conservata dall'intermediario.

La Commissione, inoltre, ha rappresentato l'opportunità che nelle comunicazioni ai dipendenti promotori da parte dell'intermediario siano specificate le modalità con le quali il promotore potrà richiedere, senza costi aggiuntivi, il documento originale, e ciò anche negli anni successivi all'interruzione del rapporto con il soggetto mandante.

La Consob ricorda poi che la previsione di cui all'art. 109 del Regolamento Intermediari (obbligo per i promotori di conservare la documentazione ordinatamente per almeno cinque anni), è volta a tutelare anche l'interesse del promotore finanziario a produrre nell'ambito di un eventuale contenzioso con i clienti o con lo stesso intermediario la copia conforme all'originale della documentazione sottoscritta per suo tramite. Analogamente, poiché l'accettazione da parte dei clienti all'utilizzo di documenti informatici comporta l'esistenza di un unico originale, conservato dall'intermediario, dovranno essere comunicate ai clienti le modalità con le quali essi – anche qualora sia cessato il rapporto con l'intermediario – possono agevolmente ottenere la copia conforme all'originale della contrattualistica che li riguarda, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 – Modifiche al Regolamento in materia di Equity Crowdfunding

La Commissione ha approvato la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 con la quale ha modificato, semplificandolo, il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line* (adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013).

Le novità, introdotte al termine di due fasi di consultazione con il mercato nel corso del 2015 (giugno e dicembre), semplificano la disciplina, puntando a ridurre i costi di raccolta e ad ampliare la platea dei soggetti che possono contribuire a finanziare i progetti d'impresa innovativi ed intendendo così porre i presupposti per lo sviluppo *dell'equity crowdfunding* come canale di finanziamento dell'innovazione, in alternativa agli strumenti tradizionali di erogazione del credito.

Tra le novità principali c'è la semplificazione della procedura. Le verifiche di appropriatezza dell'investimento rispetto alle conoscenze e all'esperienza dell'investitore potranno d'ora in poi essere effettuate dagli stessi gestori dei portali, purché risultino dotati di requisiti adeguati. Con ciò i gestori possono subentrare nel ruolo finora svolto dalle banche.

E' stato, inoltre, ampliato il novero dei soggetti legittimati a sottoscrivere una quota dell'offerta in qualità di investitori professionali. Sono state ammesse, infatti, due nuove categorie: a) gli "*investitori professionali su richiesta*", così come definiti dalla disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento (MiFID); b) gli "*investitori a supporto dell'innovazione*", identificati da Consob sulla base di criteri oggettivi.

Il regolamento così modificato è entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 marzo 2016.

Delibera n. 19521 del 24 febbraio 2016 – Modifiche regolamentari al procedimento sanzionatorio

Con tale Delibera la Consob ha approvato le modifiche regolamentari al procedimento sanzionatorio, dando con ciò attuazione alla riforma introdotta dal D. Lgs. n. 72 del 12 maggio 2015, attraverso cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva europea sui requisiti di capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (*Capital Requirements Directive IV*, c.d. "CRD IV").

Il decreto sopra richiamato ha introdotto, tra l'altro, l'innalzamento degli importi massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla Consob ed una maggiore dissuasività dei provvedimenti sanzionatori per le persone giuridiche di maggiori dimensioni. Sono stati inoltre specificati i criteri da applicare nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni. In particolare:

- è introdotto per le persone giuridiche il criterio del fatturato quale aggregato utile alla determinazione degli importi massimi delle sanzioni (10% del fatturato) e della capacità finanziaria di tali soggetti; qualora il vantaggio ottenuto (profitto realizzato o perdite evitate) dalla violazione risulti superiore a questa soglia, la sanzione può essere elevata fino al doppio del profitto realizzato o delle perdite evitate;

- le sanzioni saranno applicate di regola alle persone giuridiche; le persone fisiche saranno chiamate a rispondere, peraltro, nei casi di *“grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità e il corretto funzionamento del mercato”*;
- per alcune delle violazioni meno gravi è prevista la possibilità per la Consob di ordinare la rimozione delle irregolarità come alternativa alle sanzioni pecuniarie.
- viene modificato l'ambito di applicazione dell'oblazione, ovvero il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo: ne potrà beneficiare solo chi non lo ha già fatto nei dodici mesi precedenti.

In attuazione di quanto sopra, la Consob ha provveduto a definire:

- 1) la nozione di fatturato ai fini della determinazione degli importi massimi delle sanzioni; precisamente, il fatturato rilevante è il fatturato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio alla data della violazione risulta approvato dall'organo competente, ovvero, per le società e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato o nel caso di una impresa controllata da una impresa tenuta alla redazione del consolidato, il fatturato consolidato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato, alla data della violazione, risulta approvato dall'organo competente dell'impresa capogruppo (in appendice alla Delibera sono inoltre definiti i criteri di calcolo del fatturato rilevante per banche e intermediari finanziari, imprese di assicurazione e riassicurazione e per le imprese diverse dalle precedenti);
- 2) la procedura per l'emanazione degli ordini di rimozione delle irregolarità accertate;
- 3) le modalità di pubblicità delle sanzioni (il provvedimento sanzionatorio è pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione; è definito inoltre il contenuto minimo di tale estratto).

Le nuove regole in materia di sanzioni, introdotte dal decreto legislativo sopra richiamato e attuate con la presente Delibera, si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della delibera stessa (8 marzo 2016).

Comunicazione n. 0019126 del 3 marzo 2016 – Applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 106, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 49, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti: risposta a quesito

Con la presente comunicazione la Consob ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità di applicare l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto (OPA) per operazioni cosiddette infragruppo in relazione ad un'operazione di cessione di una quota superiore al 30% del capitale sociale di una società quotata tra società appartenenti ad un medesimo gruppo.

Al riguardo la Commissione ha ritenuto che all'operazione possa applicarsi l'esenzione in oggetto in quanto, per un verso, si riscontra la *ratio* che giustifica l'esclusione dell'obbligo di OPA nell'ambito di determinate operazioni infragruppo, cioè la sostanziale “neutralità” della riallocazione societaria ai fini degli assetti di controllo e di *governance* nonché della gestione della quotata e, per altro verso, i medesimi soggetti (qualificabili come soggetti che agiscono di concerto) continuerebbero a detenere la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società che detiene la partecipazione nella società quotata ceduta.

Inoltre, l'operazione analizzata è stata considerata neutrale anche in termini di contendibilità della società quotata in quanto la partecipazione oggetto di trasferimento continuerà ad essere detenuta da un veicolo societario.

Delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 – Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e consulenti finanziari autonomi: adozione nuove denominazioni introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016

La Consob ha adottato le nuove denominazioni di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (in sostituzione di promotore finanziario), consulente finanziario autonomo (in sostituzione di consulente finanziario) e albo unico dei consulenti finanziari (in sostituzione di albo unico dei promotori finanziari) previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. “Legge di stabilità per il 2016”) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e che ha, tra gli altri, disegnato il nuovo quadro normativo in materia di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari.

La legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, comma 36), infatti, stabilisce, in particolare, che le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal D. Lgs. n. 58/98 sono trasferite all'organismo di cui all'art. 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo, che assume anche le funzioni di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3, dello stesso nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima.

Oltre a prevedere un passaggio di funzioni di controllo, la Legge di Stabilità per il 2016 ha modificato le denominazioni dei promotori finanziari, consulenti finanziari e del relativo albo, prevedendo: *“L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, “i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria”. “I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi»”. (...) “Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»”.*

La legge in oggetto ha stabilito un regime transitorio per le modifiche citate e per il trasferimento delle funzioni di vigilanza dalla Consob al nuovo organismo. Essa prevede anche che *“entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la Consob e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la Consob stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari”.*

Nelle more dell'adozione del suddetto regolamento e del protocollo di intesa necessari al passaggio delle funzioni di controllo e all'avvio dell'operatività del nuovo organismo e dell'albo unico dei consulenti finanziari, la Consob ha pertanto deliberato di procedere alla modifica degli atti di carattere generale e della regolamentazione in materia di promotori finanziari. Ciò al fine di adeguare le denominazioni di promotore finanziario, consulente finanziario e albo unico dei promotori finanziari alle suddette nuove denominazioni.

In particolare, con la delibera n. 19548 del 17 marzo 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo e in vigore dal successivo 24 marzo, sono stati modificati corrispondentemente i seguenti regolamenti e delibere Consob nei quali sono menzionati i predetti soggetti:

- il Regolamento Intermediari;
- il Regolamento Emittenti;
- il Regolamento in materia di consulenti finanziari (delibera n. 17130/2010);
- la delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 contenente disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati;
- la delibera n. 18731 del 18 dicembre 2013 contenente disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 21

- novembre 2007, n. 231 e successive modifiche;
- le delibere nn. 19460, 19461 e 19462 relative al regime contributivo della Consob per il 2016.

[Torna su](#)

BANCA D'ITALIA

Circolare n. 154 del 22 novembre 2009 – “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” - 60° aggiornamento del 15 marzo 2016. Requisito di Copertura della Liquidità e Indice di Leva Finanziaria

Con il presente aggiornamento sono state istituite nuove basi informative e sono state apportate modifiche ad alcune basi informative già esistenti da utilizzarsi nell’ambito delle segnalazioni di vigilanza. Il testo dell’aggiornamento è corredato della nota esplicativa che fornisce alcune indicazioni di dettaglio al fine di facilitarne la lettura.

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – Matrice dei Conti – 8° aggiornamento del 15 marzo 2016

Con il presente aggiornamento viene rivisto l’impianto della Sezione III della Circolare n. 272 “Matrice dei conti” al fine di dare applicazione al Regolamento (UE) 2015/534 del 17 marzo 2015 che disciplina le informazioni finanziarie di vigilanza degli intermediari bancari nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism, SSM*). Vengono inoltre apportati coerenti aggiustamenti alla Sottosezione II.5 “Altri dati statistici – Andamento conto economico”. In allegato all’atto di emanazione viene riportata una tavola sinottica che descrive le modalità di applicazione delle nuove Sottosezioni da III.1 a III.8.

Nel seguito viene riportata una sintesi delle principali modifiche.

La nuova struttura della Sezione III si compone di 16 Sottosezioni, di cui le prime 8 costituiscono le segnalazioni “armonizzate” ai sensi del Regolamento e le restanti rappresentano le segnalazioni “non armonizzate”.

Le banche significative non appartenenti a un gruppo bancario significativo e le succursali italiane significative di banche comunitarie non appartenenti all’SSM trasmettono per intero le Sottosezioni da III.1 a III.4 o da III.5 a III.8. Le restanti banche autorizzate in Italia e succursali italiane di banche comunitarie, nonché il Bancoposta producono gli schemi segnaletici armonizzati privi di talune aree informative (ad esempio, le banche italiane meno significative trasmettono le informazioni previste dalla “Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata” come definita dal Regolamento).

Le capogruppo di gruppi bancari italiani significativi inviano le Sottosezioni da III.1 a III.4 anche con i dati riferiti a ciascuna filiazione stabilita in un Paese comunitario non partecipante all’SSM o in un Paese extracomunitario avente un totale attivo superiore a 3 miliardi di euro, con esclusione di alcune aree informative.

Le Sottosezioni da III.9 a III.16 costituiscono le “segnalazioni non armonizzate” e sono trasmesse dalle banche autorizzate in Italia e da Bancoposta. Le succursali italiane di banche comunitarie trasmettono le Sottosezioni III.9 (limitatamente ad alcune voci), III.11 (limitatamente ad alcune voci) e da III.12 a III.14.

Le frequenze di invio delle Sottosezioni da III.1 a III.8 sono quelle previste dal Regolamento; per le succursali italiane di banche comunitarie che non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento e per le succursali italiane di banche extracomunitarie la periodicità è invece annuale.

In via transitoria, fino alla data di riferimento del 30 giugno 2017 gli enti segnalanti meno significativi o facenti parte di un gruppo bancario meno significativo segnalano tali informazioni con frequenza semestrale; dalla successiva data di riferimento si applicano le frequenze previste dal Regolamento.

Il termine di invio delle informazioni finanziarie armonizzate è il 42° giorno solare successivo alla data di riferimento.

La nuova Sezione III e le modifiche apportate alla Sottosezione II.5 entrano in vigore:

- a decorrere dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2016 per: i) gli intermediari tenuti a inviare l’intero FINREP; ii) le banche italiane facenti parte di un gruppo bancario significativo; iii) i dati riferiti alle filiazioni facenti parte di un

- gruppo bancario italiano significativo, residenti in Paesi UE non partecipanti all'SSM o in Paesi extracomunitari, con totale attivo superiore a 3 miliardi di euro; iv) Bancoposta;
- a decorrere dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016 per gli intermediari segnalanti diversi da quelli di cui al punto precedente.

Circolare n. 285 – “Disposizioni di vigilanza per le banche” - 15° aggiornamento dell'8 marzo 2016. Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione

Con il presente aggiornamento viene inserito nella Parte Terza della Circolare il Capitolo 7, suddiviso in due sezioni, per disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della Legge 130/1999, la concessione di finanziamenti a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese da parte di società veicolo per la cartolarizzazione.

Tale disciplina non modifica la normativa già in vigore in tema di cartolarizzazione.

L'art. 1, comma 1-ter, Legge 130/1999 prevede che le società di cartolarizzazione (SPV) possano concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, purché (a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), (b) i titoli emessi dagli SPV per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati a investitori qualificati, (c) la banca o l'intermediario finanziario che selezionano i prenditori trattengano un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ha dato attuazione al disposto normativo prevedendo una disciplina dell'operazione coerente con la disciplina della *retention* contenuta nella regolamentazione prudenziale delle banche e degli intermediari finanziari. Si intende, in tal modo, agevolare l'applicazione delle nuove norme da parte degli intermediari, mantenendo al contempo adeguati presidi dell'attività creditizia nell'ottica di prevenire lo sviluppo di fenomeni di *shadow banking*.

Nello specifico, la Sezione I contiene le previsioni di carattere generale, elencando tra l'altro le fonti normative e i destinatari della disciplina. La disciplina di cui al presente aggiornamento si applica alle banche autorizzate in Italia e alle società capogruppo di gruppi bancari, nonché alle banche comunitarie che esercitano un'effettiva e prevalente attività di concessione del credito mediante succursali o in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto precisato nelle stesse disposizioni. La Sezione II specifica gli obblighi degli intermediari ed è suddivisa in Quattro sottosezioni riguardanti: (1) il mantenimento dell'interesse economico da parte degli intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati dall'SPV, (2) i criteri di selezione dei prenditori, (3) l'informativa agli investitori, (4) i controlli del *servicer* incaricato della verifica della conformità delle operazioni alla legge.

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento costituiscono normativa di “interesse generale” il cui rispetto costituisce condizione per poter operare in Italia ed è sanzionabile con l'attivazione dei poteri straordinari previsti dall'art. 79 del TUB nei confronti delle banche comunitarie operanti in Italia.

Tali disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito informatico della Banca d'Italia.

Circolare n. 288 – “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” - 1° aggiornamento dell'8 marzo 2016. Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione

Analogamente a quanto fatto per le banche con il 15° aggiornamento della Circolare n. 285, il presente aggiornamento inserisce nel Titolo III della Circolare n. 288 un nuovo Capitolo 2, suddiviso in due sezioni, per disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della Legge 130/1999, la concessione di finanziamenti a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese da parte di società veicolo per la cartolarizzazione; viene inoltre modificato il Capitolo 3 del Titolo I.

Resta ferma la normativa già in vigore in tema di cartolarizzazione.

Il contenuto dell'aggiornamento è speculare a quello che il 15° aggiornamento della Circolare n. 285 prevede per le banche.

La Sezione I contiene le previsioni di carattere generale, elencando, tra l'altro, le fonti normative e i destinatari della disciplina. La Sezione II specifica gli obblighi degli intermediari ed è suddivisa in quattro sottosezioni riguardanti: a) il mantenimento dell'interesse economico da parte degli intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati dall'SPV, b) i criteri di selezione dei prenditori, c) l'informativa agli investitori, d) i controlli del *servicer* incaricato della verifica della conformità delle operazioni alla legge.

Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito informatico della Banca d'Italia.

Comunicazione dell'8 marzo 2016 - Controlli sulla funzionalità degli uffici reclami di banche e intermediari finanziari. *Buone prassi e profili suscettibili di miglioramento*

L'importanza di efficaci meccanismi di gestione dei reclami in ambito bancario e finanziario è avvertita a livello sovranazionale. Gli *High-Level Principles on financial consumer protection* emanati dal G20 nell'ottobre del 2011 richiedono che i meccanismi di gestione dei reclami siano accessibili, economici, indipendenti, equi, tempestivi, efficienti e che siano previste forme di *accountability*. Nel 2014 l'ESMA e l'EBA hanno emanato delle linee guida per la gestione dei reclami nel settore bancario e nel comparto degli strumenti finanziari.

A livello nazionale, il Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 – “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*” impone agli intermediari di dotarsi di procedure che garantiscano risposte sollecite ed esauritive ai clienti che presentano reclami scritti riguardanti i servizi bancari e finanziari. Sotto il profilo organizzativo, la funzione di *Compliance* – o, in assenza, l'*Internal Audit* – deve riferire agli organi aziendali sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti nonché sull'adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative in essere con periodicità almeno annuale.

Nel corso del 2015 sono state svolte ispezioni finalizzate a una ricognizione dell'effettivo funzionamento degli uffici reclami di alcuni operatori con caratteristiche diversificate per dimensioni, articolazione dei gruppi di appartenenza, grado di specializzazione.

Le principali criticità rilevate attengono sia a profili di carattere organizzativo sia alle modalità di interlocuzione con la clientela. Nello specifico, spesso accade che la normativa interna sia più focalizzata a fornire istruzioni operative per la gestione amministrativa della segnalazione e che il coinvolgimento della funzione commerciale nel processo decisionale in merito al reclamo sia ancora piuttosto marginale; inoltre la trattazione dei reclami non tiene conto degli orientamenti ormai consolidati dell'“Arbitro Bancario Finanziario”; infine non sempre le risposte ai reclami sono tempestive e la qualità dell'informativa periodica della funzione di *Compliance* al Management presenta ancora margini di miglioramento.

Contestualmente alle criticità, gli accertamenti ispettivi hanno anche permesso di rilevare l'esistenza di soluzioni organizzative in grado di assicurare un elevato livello di servizio nei confronti della clientela e una più efficace integrazione della struttura deputata alla gestione dei reclami nell'ambito della struttura aziendale; al contempo, è emersa l'esistenza di margini di miglioramento su taluni aspetti. A tale riguardo, l'attività di ispezione ha evidenziato anche alcune *buone prassi* che possono rappresentare dei punti di riferimento per il settore e che vengono di seguito sintetizzate:

- 1) Adozione di *policy* per la gestione dei reclami condivise dai vertici aziendali. Rientra fra le *buone prassi* la predisposizione di una *policy* sulla gestione dei reclami adeguatamente formalizzata, approvata dal vertice aziendale e, ove del caso, recepita dalle singole società appartenenti al gruppo bancario tenendo conto delle rispettive peculiarità. Tale *policy* dovrebbe almeno: a) individuare in maniera chiara le finalità della gestione dei reclami e le principali modalità di interazione fra la struttura incaricata di trattare le segnalazioni e le altre strutture aziendali; b) definire i principali compiti attribuiti alle funzioni responsabili dei controlli al fine di verificare la funzionalità degli uffici reclami; c) stabilire periodicità, modalità e destinatari della rendicontazione.
- 2) Collocazione dell'“Ufficio Reclami”: quale che sia la collocazione organizzativa, è importante l'instaurazione di meccanismi che consentano di assumere le decisioni sui singoli reclami sulla base di una conoscenza adeguata del quadro normativo di riferimento, nonché l'attivazione di flussi informativi sull'andamento dei reclami a favore delle strutture aziendali che svolgono attività connesse con la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela. Nel caso in cui la gestione dei reclami sia affidata a strutture esterne o a unità specializzate nell'ambito del Gruppo di appartenenza è essenziale conservare la capacità di identificare tempestivamente eventuali segnali di criticità ricavabili dal flusso delle lamentele della clientela.
- 3) Organizzazione dell'“Ufficio Reclami”: l'indipendenza dell'ufficio reclami dalle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi richiede che siano chiaramente definite le modalità di possibile interazione, escludendo che le decisioni sui reclami risultino in definitiva condizionate in maniera determinante dalle strutture commerciali. Tuttavia è opportuno che altre strutture aziendali siano coinvolte nella gestione dei reclami al fine di assumere decisioni equilibrate e informate, che tengano conto sia della complessiva funzionalità aziendale sia del rapporto con il singolo reclamante. Tale coinvolgimento deve essere strutturato secondo modalità compatibili con la tempestiva trattazione del singolo reclamo; inoltre, è opportuno che nelle realtà più complesse e di maggiori dimensioni la collaborazione di differenti strutture aziendali trovi adeguato supporto nell'ambito dei sistemi informativi utilizzati.
- 4) Reportistica: l'efficace gestione dei reclami è finalizzata, oltre che a fornire “risposte” all'utenza, anche a ottenere informazioni sull'operatività aziendale e, in particolare, indicatori utili a individuare le aree sulle quali intraprendere interventi o azioni correttive. È quindi necessario un adeguato flusso informativo in favore dei vertici aziendali, corredato da valutazioni sull'adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative. Un

efficace sistema di reporting sulla gestione dei reclami dovrebbe dare informazioni sullo stato di lavorazione delle singole pratiche e il rispetto dei tempi stabiliti dalle procedure. Altrettanto importante, ai fini di una efficace gestione delle lamentele e individuazione dei principali “filoni tematici” è l’adozione di un idoneo sistema di classificazione dei reclami. A questo proposito nell’ambito delle ispezioni condotte sono emerse alcune *buone prassi* che riguardano; a) la predisposizione di flussi informativi ai vertici aziendali che contengano, oltre ai profili quantitativi, anche elementi utili per identificare i fenomeni sottostanti e le connesse criticità; b) l’esistenza di sistemi di controllo direzionale che consentano ai responsabili degli uffici reclami di monitorare in maniera sistematica lo stato di lavorazione delle pratiche e che assicurino adeguati flussi informativi periodici di sintesi in favore delle strutture interessate.

- 5) Risorse umane e sistemi di incentivazione: la gestione dei reclami richiede che gli addetti incaricati siano in grado di identificare i problemi sollevati dal cliente, comprenderne gli elementi di connessione con le attività svolte da altre funzioni aziendali, individuare soluzioni coerenti con il quadro normativo vigente e delineare concrete proposte da rivolgere al segnalante. In tale contesto è essenziale in primo luogo che venga assegnato all’Ufficio Reclami un organico adeguato sotto il profilo del numero e della professionalità delle risorse impiegate e venga garantita la predisposizione di iniziative formative specifiche per tali addetti. Anche la progettazione di un efficace sistema di incentivazione per il personale coinvolto nella gestione dei reclami può contribuire a incrementare il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali connessi con lo svolgimento di tale funzione. Potranno essere utilizzati come indicatori di performance alcuni aspetti legati al contributo fornito per il miglioramento delle relazioni con la clientela, come i tempi di risposta, gli eventuali feedback raccolti nelle indagini di *customer satisfaction*.
- 6) Procedure per la gestione dei reclami: al fine di verificare il rispetto dei tempi di evasione dei reclami previsti dalla normativa, è necessario assicurare il tempestivo censimento delle segnalazioni ricevute. A tal fine potrebbe essere opportuna la comunicazione al cliente della “presa in carico” della segnalazione/reclamo. L’efficace gestione delle segnalazioni richiede inoltre che sussistano meccanismi di interazione fra la struttura deputata alla gestione dei reclami e le funzioni aziendali che hanno avuto – o possono aver avuto – un ruolo nel determinare profili di insoddisfazione nel cliente, o che possono fornire un contributo utile per risolvere il problema in cui il cliente è incorso, che sia possibile tracciare lo stato di lavorazione di ciascun reclamo e che venga monitorata l’attuazione delle eventuali iniziative correttive. A tale proposito è stato riscontrato in alcune realtà l’individuazione di referenti da coinvolgere nella fase istruttoria e la codifica dell’esigenza di coinvolgere determinate strutture nell’ambito di linee guida messe a disposizione degli addetti. Per efficientare la gestione della singola segnalazione, è opportuno che il processo preveda meccanismi di assegnazione “univoca” della pratica a specifici addetti, e che eventuali meccanismi di delega concilino l’esigenza di snellezza operativa con la necessità di mantenere un adeguato presidio sulla gestione delle segnalazioni da parte di coloro che ricoprono il ruolo di responsabile dell’Ufficio Reclami”.
- 7) Comunicazione alla clientela: la gestione dei reclami può rappresentare un’importante occasione di interlocuzione con la clientela, fornendo indicazioni chiare ed esaustive circa le iniziative correttive che saranno assunte, nel caso in cui il reclamo venga accolto, e indicando chiaramente le motivazioni del rigetto quando la lamentela è considerata priva di fondamento. Inoltre vanno sempre fornite indicazioni sulla possibilità di presentare ricorso all’ “*Arbitro Bancario Finanziario*”.
- 8) Attività di controllo: appropriati controlli di linea sulla gestione dei reclami possono essere svolti mediante strumenti differenziati: standardizzando l’iter di gestione delle segnalazioni e inserendo nelle procedure informatiche appositi “blocchi” per impedire il passaggio a una fase successiva se non risulta completata quella precedente; valorizzando il ruolo e la posizione gerarchica del responsabile dell’ufficio reclami; attribuendo poteri di verifica ad apposite strutture (interne o esterne a quella deputata alla gestione dei reclami); prevedendo strumenti automatici per il monitoraggio dei tempi di lavorazione dei reclami fruibili anche dai singoli addetti.

La comunicazione invita tutti gli intermediari ad esaminare le soluzioni adottate per la gestione dei reclami della clientela e ad assumere le iniziative ritenute utili per innalzare il livello di conformità con la normativa di settore e la qualità del servizio reso alla clientela. Il rispetto della disciplina di trasparenza e in particolare delle indicazioni riguardanti l’organizzazione e il funzionamento degli uffici reclami continuerà a formare oggetto dell’attività di controllo affidata alla Banca d’Italia, che avvierà nei prossimi mesi un’indagine ad hoc al fine di rendere più agevole la verifica del posizionamento di ciascun operatore rispetto alle *buone prassi* individuate.

Comunicazione del 29 marzo 2016 – Nuova segnalazione delle esposizioni in sofferenza

Nel contesto di mercato nel quale gli intermediari si trovano a operare è divenuto prioritario il miglioramento dei processi di gestione delle partite anomale. Ha pertanto acquisito grande rilievo la disponibilità di dati di dettaglio sulle esposizioni deteriorate, in particolare su quelle in sofferenza, sulle garanzie che le assistono e sullo stato delle procedure di recupero in corso.

Per contro, si evidenzia una scarsa disponibilità di tali dati a livello informatizzato, particolarmente accentuata per le esposizioni gestite dagli uffici legali. Ciò costituisce uno dei fattori di ostacolo al pronto sviluppo in Italia di un mercato

delle partite anomale. La difficoltà nel mettere a disposizione dei potenziali acquirenti un adeguato e affidabile set informativo implica, infatti, tempi lunghi per la definizione delle trattative e può indurre a prevedere forti sconti sul prezzo di vendita di tali partite.

In relazione a tali esigenze, la Banca d'Italia introduce una specifica rilevazione statistica sulle esposizioni in sofferenza, mediante la quale si intende raccogliere informazioni di dettaglio su tali esposizioni, sulle eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuano il rischio di credito e sullo stato delle procedure di recupero.

La struttura della rilevazione contiene tre livelli di informazioni:

- per singola linea di credito, raccogliendo informazioni rilevanti quali ad esempio l'anzianità del rapporto, la durata, il numero e la tipologia di garanzie che assistono la linea;
- per singola garanzia reale, raggruppando, per ogni singola garanzia reale che assiste ciascuna linea di credito, informazioni relative alla tipologia, alla localizzazione geografica, alla valutazione più recente, alla metodologia utilizzata (es. riferimento a transazioni di mercato comparabili o a modelli di stima) e alla data dell'ultima valutazione, al grado del privilegio, allo stato della procedura di recupero;
- per singola garanzia non reale, raccogliendo informazioni rilevanti sulle garanzie personali che assistono la linea di credito, quali il tipo di garante (es.: banca, Confidi, persona fisica), il suo status (soggetto non deteriorato o deteriorato), l'ammontare garantito.

Con l'obiettivo di ridurre l'onere per gli enti segnalanti, oggetto della rilevazione sono soltanto le sofferenze lorde (al lordo anche degli stralci parziali) riconducibili a controparti residenti in Italia e di ammontare superiore a 100.000 euro alla data di segnalazione.

Le prime due rilevazioni avranno periodicità annuale e saranno riferite alla situazione al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016; a partire da giugno 2017 la periodicità sarà semestrale.

La segnalazione va inviata dalle capogruppo di gruppi bancari italiani, con riferimento a tutte le imprese bancarie e finanziarie appartenenti al medesimo gruppo, e dalle singole banche non facenti parte di gruppi bancari.

La prima segnalazione, riferita al 31 dicembre 2015, riguarda solo le esposizioni in sofferenza verso imprese non finanziarie e va trasmessa secondo le seguenti modalità:

- entro il 25 settembre 2016: invio dei dati relativi alle posizioni che rappresentano almeno il 50 per cento del controvalore delle sofferenze lorde nei confronti delle imprese non finanziarie. In alternativa viene data la possibilità di inviare le prime 500 posizioni verso imprese non finanziarie.
- entro il 25 dicembre 2016: invio dei dati relativi alle posizioni che rappresentano almeno il 70 per cento del controvalore delle sofferenze lorde nei confronti delle imprese non finanziarie. In alternativa viene data la possibilità di inviare le prime 5000 posizioni verso imprese non finanziarie.

A partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2016 andranno segnalate le sofferenze lorde riconducibili a controparti residenti in Italia e di ammontare superiore a 100.000 euro alla data di segnalazione. Le segnalazioni riferite al 31 dicembre andranno trasmesse entro il successivo 25 aprile e quelle riferite al 30 giugno andranno trasmesse entro il successivo 25 ottobre.

Codice Antimafia d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori.

Con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", così come modificato dal d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (Codice Antimafia) è stata effettuata una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa.

Gli artt. 20 e 24 del Codice Antimafia prevedono che, al ricorrere di specifiche circostanze, il Tribunale ordini il sequestro dei beni della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e disponga la confisca dei beni sequestrati. A tutela dei diritti dei terzi, l'art. 52 statuisce che "la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriori al sequestro", al ricorrere di alcune condizioni che devono essere accertate in sede giudiziale.

Con riferimento al caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni organizzati in azienda, l'art. 41 del Decreto prevede che "il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa".

La presente Comunicazione fornisce i criteri di classificazione da adottare a fini segnaletici per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali relativamente ai:

- finanziamenti concessi dalle banche anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni: in tale situazione gli intermediari devono considerare che, al provvedimento di sequestro o confisca, consegue l'inesigibilità dei crediti dagli stessi vantati nei confronti dei soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione. Tali

crediti si considerano inesigibili quando oggetto di provvedimento di sequestro e/o confisca è l'intero patrimonio del debitore. Pertanto, dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni e fino all'accertamento giudiziale delle condizioni di cui all'art. 52 del Codice Antimafia, gli intermediari devono tener conto della momentanea inesigibilità dei crediti (quota capitale e interessi), ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. In caso di accertamento giudiziale positivo, i crediti dovranno essere considerati esigibili; in caso di accertamento giudiziale negativo, i crediti dovranno essere considerati definitivamente inesigibili; pertanto, dalla data del provvedimento di accertamento, essi non dovranno più essere segnalati e, nel caso di posizioni a sofferenza, gli intermediari provvederanno alla valorizzazione della categoria "sofferenze - crediti passati a perdita". Con riferimento alle segnalazioni di vigilanza e al bilancio si applicano criteri segnaletici coerenti con quelli previsti per la Centrale dei Rischi.

- finanziamenti concessi dalle banche in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione: devono essere segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa, secondo i criteri generali previsti dalla normativa. Tali finanziamenti, se riferiti ad aziende già classificate a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento di prevenzione, devono confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari", in modo da averne distinta evidenza rispetto a quelli in essere antecedentemente al procedimento in discorso. Essi, infatti, sono assimilabili ai finanziamenti concessi ad organi della procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione. Laddove invece siano riferiti ad aziende non classificate a sofferenza a tale data, i finanziamenti vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa secondo i criteri generali previsti dalla normativa. Ai fini della segnalazione in matrice dei conti i finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione vanno segnalati nella sottovoce "*Finanziamenti – verso clientela: altri finanziamenti*", indipendentemente dal fatto che siano riferiti o meno a debitori classificati a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento. Coerenti criteri segnaletici vanno applicati ai fini delle segnalazioni di vigilanza consolidate, delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari e del bilancio.

I criteri sopra indicati si applicano a partire dalle rilevazioni riferite al 31 marzo 2016.

Comunicazione del 5 febbraio 2016 - Intermediari iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art. 106 TUB: chiarimenti sul codice "tipo intermediario"

Con l'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, n. 53, e della Circolare della Banca d'Italia 3 aprile 2015, n. 288, è entrata a regime la riforma del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), introdotta dall'art. 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. La riforma prevede:

- l'istituzione di un albo (c.d. Albo Unico), in cui vengono iscritti gli intermediari finanziari disciplinati dall'articolo 106 del TUB;
- un regime transitorio di 12 mesi (disciplinato dall'art. 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) volto ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo.

La Comunicazione individua i codici "tipo intermediario", da utilizzare ai fini delle registrazioni nell'Archivio Unico informatico disciplinato dal provvedimento della Banca d'Italia 3 aprile 2013.

Comunicazione del 19 gennaio 2016 - Contributi ai fondi di risoluzione: trattamento in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza

Con i decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD"), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese d'investimento e prevede l'istituzione di fondi di risoluzione.

Gli articoli 78 e ss. del D.lgs n. 180/2015 prevedono che tali fondi siano alimentati, fra l'altro, da:

- a) contributi ordinari versati su base annuale dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, con l'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in conformità con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 103, par. 7, della direttiva 2014/59/UE; tali contributi sono versati ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di dotazione del fondo specificato dall'art. 81 del d.lgs. n. 180/2015;
- b) contributi straordinari versati dagli stessi soggetti indicati al precedente punto a), quando i contributi ordinari risultino insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese sostenuti per realizzare gli obiettivi della risoluzione. Inoltre, l'articolo 60-bis.1, co. 2 del d.lgs. n. 58/1998 prevede che le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'art. 2 del D.lgs n. 180/2015 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto stesso.

La Comunicazione fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di rilevazione in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza dei contributi versati al Fondo Nazionale di Risoluzione. La contropartita della passività (o della uscita di cassa) connessa con i contributi previsti è rappresentata da un costo da iscrivere nel conto economico. In particolare, ai fini del trattamento in bilancio occorre fare riferimento allo IAS 37 "*Accantonamenti, passività e attività potenziali*" e all'Interpretazione IFRIC 21 "*Tributi*". Quest'ultima, infatti, "tratta la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri nell'ambito di applicazione dello IAS 37". Ai sensi dell'IFRIC 21, "*un tributo rappresenta un impiego di risorse che incorporano benefici economici imposto dalle amministrazioni pubbliche alle entità in conformità alla legislazione*". Gli obblighi di contribuzione al Fondo Nazionale

di Risoluzione, sia nella forma “ordinaria” sia nella forma “straordinaria”, derivano da previsioni legislative e, conseguentemente, ricadono nella nozione di “Tributi” di cui all’IFRIC 21. Lo IAS 37 e l’IFRC 21 prevedono che al verificarsi del fatto vincolante che crea un’obbligazione attuale debba essere registrata una passività. Poiché il decreto non prevede che i contributi siano, per intero oppure parzialmente, ridotti o restituiti agli intermediari, ogni volta che si verifica il fatto vincolante, la passività connessa con i relativi contributi va registrata per l’intero importo.

Per quanto concerne la voce di conto economico nella quale ricondurre tali contributi si fa presente che, essendo forme di contribuzione assimilate contabilmente a tributi, vanno segnalati dalle banche nel bilancio individuale nella sottovoce 150 b) “*Spese amministrative - altre spese amministrative*” del conto economico, nella quale vanno ricondotte, fra l’altro, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell’esercizio. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall’art. 2 del d.lgs. 180/2015 riconducono i contributi nella sottovoce 110 b) “*Spese amministrative - altre spese amministrative*” del conto economico del bilancio (individuale e consolidato).

Coerenti criteri segnalatici vanno applicati ai fini delle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate.

[Torna su](#)

IVASS

Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016, concernente il calcolo della Solvibilità di Gruppo di cui al Titolo XV, Capo I (Vigilanza sul Gruppo) e Capo III (Strumenti di vigilanza sul Gruppo) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – conseguente all’implementazione nazionale degli articoli da 220 a 223 della Direttiva 2009/138/CE (cd. Solvency II) e delle linee guida EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)

Il Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 216-ter e 216-sexies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74, (di seguito “Codice”).

Il Regolamento dà in primo luogo attuazione agli articoli da 220 a 233 della direttiva Solvency II, riguardanti la disciplina di dettaglio in materia di criteri e modalità di calcolo della solvibilità di gruppo. Si tratta di previsioni che, per il loro contenuto tecnico, l’art. 216-sexies del Codice ha ritenuto opportuno rinviare alla normativa secondaria IVASS.

Vengono altresì, recepite le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di calcolo della solvibilità di gruppo, appartenenti al primo set di Linee guida sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1° pilastro), volte a garantire l’applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il quadro normativo in tema di calcolo della solvibilità di gruppo è integrato dalle specifiche previsioni dettate in materia dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito “Atti delegati”), direttamente applicabili negli Stati membri.

Considerata l’ampiezza delle modifiche apportate alla solvibilità di gruppo dalla direttiva, dagli Atti delegati e dalle linee guida EIOPA, il presente Regolamento riscrive interamente la materia, abrogando il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, concernente la verifica della solvibilità corretta, le modalità di calcolo con la relativa modulistica, nonché l’adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario.

A differenza del Regolamento n. 18/2008 il Regolamento non contiene:

- specifiche indicazioni in tema di modulistica per il calcolo della solvibilità di gruppo, in quanto si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;
- una trattazione distinta per l’adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari, considerato che tale disciplina è contenuta nel Regolamento (UE) 2014/342, direttamente applicabile negli Stati membri, relativo ai metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari, a cui si rinvia nell’articolo 30 del presente Regolamento.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia, in uno Stato membro o

in uno Stato terzo, devono calcolare la solvibilità di gruppo. A tale calcolo è tenuta anche l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana che partecipa nelle imprese prima menzionate, o che è soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del Codice o che controlla una società strumentale. Il calcolo della solvibilità di gruppo deve essere effettuato applicando il metodo standard basato sul bilancio consolidato; in casi particolari è possibile utilizzare il metodo della deduzione e dell'aggregazione o una combinazione dei due metodi.

Nel seguito viene sinteticamente dettagliato il contenuto del Regolamento.

Il **Titolo I** contiene le disposizioni di carattere generale concernenti le fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2) e l'ambito di applicazione (art. 3). L'articolo 4 è volto all'identificazione del perimetro del gruppo rilevante ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo: il calcolo della solvibilità di gruppo deve comprendere tutti i rischi e tutte le imprese controllate e partecipate, tranne quelle escluse dall'ambito della supervisione di gruppo ai sensi dell'art. 210-quater del Codice, considerando lo stesso perimetro del gruppo indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato. Si prevedono specifiche istruzioni per l'accuratezza e completezza dei dati utilizzati ai fini del calcolo, l'individuazione dei rapporti di influenza dominante e notevole e l'applicabilità allo stesso gruppo di più d'uno dei casi di supervisione di cui all'art. 210, comma 1 del Codice. Nel caso l'impresa madre sia un'impresa di partecipazione assicurativa mista, il calcolo della solvibilità non si applica a tale livello ma solo al livello dell'eventuale sottogruppo per il quale ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3.

L'articolo 5 stabilisce i criteri per l'individuazione dell'impresa di partecipazione assicurativa, riprendendo quanto già contenuto nell'articolo 4 del Regolamento n. 18/2008.

Il **Titolo II** - Scelta del metodo di calcolo e criteri di valutazione - introduce i due metodi che possono essere utilizzati per calcolare la solvibilità di gruppo, i criteri di valutazione ed il trattamento delle imprese escluse dall'area della vigilanza di gruppo.

L'articolo 6 individua le imprese tenute al calcolo della solvibilità di gruppo. In applicazione del principio di proporzionalità, per i gruppi formati da un'impresa di assicurazione e di riassicurazione italiana controllante una società strumentale, il calcolo non è dovuto se la controllante è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

L'articolo 7 prevede l'applicazione *di default* del metodo di calcolo basato sul bilancio consolidato. Qualora l'applicazione esclusiva di tale metodo risulti inappropriata o fuorviante, l'IVASS, previa consultazione delle altre Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può consentire l'applicazione del metodo alternativo della deduzione e dell'aggregazione o una combinazione dei due metodi. IVASS, nel valutare se sia possibile applicare il metodo della deduzione e dell'aggregazione con riferimento ad un'impresa controllata o partecipata, deve considerare la significatività del volume e del valore delle operazioni infragruppo tra l'impresa da includere nel calcolo con il metodo alternativo e le altre entità incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo.

L'articolo 8 disciplina il calcolo della solvibilità di gruppo quando si usa il metodo basato sul bilancio consolidato, ossia il metodo standard. In particolare, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità consolidato minimo (spesso indicato anche come SCR floor) è pari almeno alla somma del Requisito Patrimoniale minimo dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllante o partecipante e della quota proporzionale del Requisito Patrimoniale minimo delle imprese di assicurazione o riassicurazione controllate o partecipate; l'articolo integra altresì le linee guida EIOPA.

L'articolo 9 disciplina, invece, il metodo di calcolo alternativo della deduzione e dell'aggregazione.

L'articolo 10 si occupa della valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel caso in cui sia identificato uno scostamento significativo a livello di gruppo.

L'articolo 11 disciplina il trattamento dei rischi specifici di gruppo, ossia di quei rischi che sono presenti a livello di singola impresa del gruppo, ma hanno un impatto diverso a livello di gruppo o che sono presenti solo a livello di gruppo.

L'articolo 12 precisa che, ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, i criteri di valutazione delle attività e delle passività sono quelli stabiliti a livello di impresa di assicurazione e di riassicurazione, come specificati nel Codice e negli Atti delegati.

L'articolo 13 specifica che le partecipazioni nelle imprese escluse dall'ambito della supervisione di gruppo sono valutate a zero. Tale approccio riflette gli orientamenti emersi in sede EIOPA.

Il Titolo III – Principi generali e criteri applicativi del calcolo - si occupa dei principi generali e dei criteri applicativi del calcolo in tema di quota proporzionale, di eliminazione del doppio o plurimo computo dei fondi propri e di eliminazione della creazione infragruppo di capitale.

Il Capo I definisce i criteri per la determinazione della quota proporzionale da utilizzare nel calcolo della solvibilità di gruppo e per la limitazione della responsabilità dell'impresa controllante in caso di deficit di solvibilità dell'impresa controllata. In particolare, l'articolo 14 stabilisce che il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate o partecipate. La quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati è utilizzata per il calcolo della solvibilità di gruppo, del calcolo delle riserve tecniche, della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite a livello di gruppo, nonché del minimo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità consolidato di gruppo. L'articolo prevede, inoltre, la possibilità che il deficit di solvibilità dell'impresa controllata sia considerato su base proporzionale qualora la responsabilità dell'impresa controllante sia rigorosamente limitata alla quota di capitale da essa detenuta. Al fine di conseguire una semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese si prevede, tuttavia, che l'impresa comunichi all'IVASS la percentuale, senza dover attendere istruzioni di dettaglio al riguardo.

L'articolo 15 prevede i criteri per la rilevazione del deficit di solvibilità della controllata su base proporzionale, a differenza del Regolamento 18/2008, che stabiliva che il deficit della controllata fosse sempre imputato per intero alla capogruppo. Ai fini della limitazione della responsabilità, la controllante dovrà dimostrare, fra l'altro, che: i) non sussistono impegni né garanzie di supporto alla controllata; ii) l'investimento nella stessa non è considerato strategico; iii) non beneficia di vantaggi derivanti dalla sua partecipazione in forma di operazioni infragruppo. Nel caso la controllante chieda di utilizzare un modello interno di gruppo, non può limitare in nessun caso la propria responsabilità per le imprese incluse nel calcolo.

Il Capo II si occupa del calcolo dei fondi propri di gruppo ammissibili. L'articolo 16 stabilisce che, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, non è consentito il doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità tra le imprese considerate ai fini di tale calcolo. Analoga disposizione era contenuta nel Regolamento n. 18/2008.

L'articolo 17 riprende il principio della eliminazione della creazione infragruppo di capitale: sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra l'impresa controllante o partecipante e l'impresa controllata o partecipata, l'impresa controllante o partecipante o un'altra impresa controllata o partecipata di una delle sue imprese controllanti o partecipanti. Analoga disposizione era contenuta nel Regolamento n. 18/2008.

La **Sezione II** si occupa dei criteri applicativi per il calcolo dei fondi propri di gruppo. L'articolo 18 stabilisce le modalità di calcolo del contributo di un'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo quando si applica il metodo basato sul bilancio consolidato e la formula standard. Quando i gruppi applicano un modello interno possono usare proporzioni di "attribuzione" della diversificazione diverse e che meglio riflettono le specificità del gruppo.

E' importante precisare che, in ogni caso, si tratta di un calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese controllate necessario solo ai fini della determinazione dei fondi propri non ammissibili a livello di gruppo, che non ha alcun impatto sui calcoli del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione.

L'articolo 19 stabilisce che i gruppi devono calcolare anche i fondi propri non disponibili delle imprese partecipate (che non sono controllate) quando hanno un impatto di rilievo sui fondi propri di gruppo.

L'articolo 20 si occupa del trattamento delle quote di minoranza a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo. Non si considera disponibile, a livello di gruppo, la parte di fondi propri attribuibile agli interessi di minoranza calcolati sulla differenza fra i fondi propri ed il contributo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo delle controllate assicurative e riassicurative, delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista. Tale quota va sempre dedotta dai fondi propri di gruppo. L'articolo del Regolamento precisa il processo di deduzione che il gruppo deve seguire per evitare che alcuni importi vengano dedotti due volte, laddove ci siano anche fondi propri non disponibili a livello di gruppo.

Gli interessi di minoranza nelle imprese strumentali controllate devono essere dedotti per intero.

L'articolo 21 disciplina il trattamento dei fondi separati (*ring-fenced funds*) e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità (*matching adjustment portfolios*) a livello di gruppo.

I fondi separati nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate sono considerati fondi separati anche a livello di gruppo. A questi devono aggiungersi quelli delle controllate in paesi terzi che rilevano nel calcolo di gruppo ma non sono soggetti alle regole Solvency II a livello di singola impresa.

Il trattamento dei fondi separati a livello di gruppo richiede uno specifico trattamento delle operazioni infragruppo. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, le operazioni infragruppo relative ad ogni fondo separato significativo e la parte restante non devono essere eliminate. L'articolo dettaglia, quindi, le modalità di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.

L'articolo 22 disciplina gli aggiustamenti relativi ai fondi propri non disponibili per il calcolo dei fondi propri ammissibili di gruppo.

Il **Titolo IV** disciplina il trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo. In particolare, l'articolo 23 disciplina il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate e partecipate aventi sede in Italia o in un altro Stato membro. Nel calcolo della solvibilità di gruppo vanno incluse tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; se queste hanno sede in uno Stato membro, diverso da quello dell'impresa di cui si calcola la solvibilità di gruppo, il calcolo tiene conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito stabilito dallo Stato membro in questione.

Gli articoli 24 e 25 disciplinano l'inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo e la verifica dell'equivalenza: ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, quest'ultima è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata. Se nello Stato terzo in cui ha sede, detta impresa è soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa settoriale italiana, il calcolo tiene conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito previsti dallo Stato terzo interessato. L'IVASS può tuttavia chiedere che detti calcoli siano effettuati secondo le disposizioni del Codice e del presente Regolamento.

L'articolo 26 disciplina l'inclusione, nel calcolo della solvibilità di gruppo, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie e delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie specificando che, ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, sono trattate come imprese di assicurazione e riassicurazione.

L'articolo 27 specifica ulteriormente il trattamento delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista, siano esse controllanti o intermedie, stabilendo che, esclusivamente ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, sono tenute a calcolare un Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale secondo le disposizioni del Regolamento applicabili alle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

L'articolo 28 disciplina l'inclusione delle imprese degli altri settori finanziari: ai fini del calcolo della

solvibilità di gruppo di un'impresa controllante o partecipante in un ente creditizio, impresa di investimento o ente finanziario, si applica, con riferimento a tali imprese, il metodo basato sul bilancio consolidato o il metodo della deduzione e dell'aggregazione.

L'articolo 29 stabilisce che, se per qualunque motivo, l'IVASS non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa controllante o partecipante, relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, il valore contabile di detta impresa nell'impresa controllante o partecipante è dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo. In tal caso, le plusvalenze latenti associate a detta partecipazione non sono riconosciute come fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo. In alternativa alla deduzione, l'IVASS può valutare a zero tali partecipazioni.

Le disposizioni contenute nel Regolamento si applicano a partire dalle verifiche di solvibilità relative all'esercizio 2016.

Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016, concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche di cui all'art. 36-bis del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)

Il Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 36-bis, comma 1, e 191, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, (di seguito "Codice").

Con il presente Regolamento vengono, altresì, recepite le linee guida emanate da EIOPA, in materia di limiti contrattuali e di valutazione delle riserve tecniche, volte a garantire l'applicazione uniforme e coerente dei requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro), a rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza e a completare il quadro normativo.

Sulla base di tale impianto normativo, le presenti disposizioni mirano a specificare i principi generali, le regole applicative e le metodologie da adottare ai fini del calcolo delle riserve tecniche e della relativa convalida. È, altresì, disciplinato il ruolo della funzione attuariale nell'ambito processo di revisione e di convalida della qualità dei dati da utilizzare nella valutazione delle riserve tecniche nonché le attività da svolgere nei casi di carenze significative dei dati stessi.

Si riporta nel seguito una sintesi delle disposizioni del Regolamento.

Il Titolo I - Disposizioni generali, contiene il richiamo alle fonti normative fondanti il potere regolamentare esercitato dall'IVASS (art. 1), alle definizioni delle espressioni usate nel testo (art. 2) e all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il Titolo II – Principi generali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche, si compone di sei Capi che disciplinano le attività preliminari e propedeutiche al calcolo delle riserve tecniche atte ad assicurare che gli input siano effettivamente utilizzabili per la valutazione delle stesse.

Il Capo I contiene disposizioni in materia di rilevazione delle obbligazioni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione vigenti nel portafoglio dell'impresa (artt. 4-10). Disciplina, in particolare, i casi in cui ricorre l'unilateralità del diritto di risolvere, respingere o modificare i premi o le prestazioni e la capacità dell'impresa di imporre al contraente il pagamento di un premio (art. 5). Sono inoltre precisati gli aspetti che devono essere considerati per valutare la piena corrispondenza dei premi con i rischi coperti (art. 6), per l'individuazione delle componenti del contratto stesso (art. 7), per l'identificazione di un effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto (art. 8), per la stima delle obbligazioni (art. 9) e per il trattamento dei contratti di riassicurazione (art. 10).

L'allegato 1 al Regolamento, in particolare, prevede cinque fattispecie da considerare per l'identificazione della limitazione dell'esercizio unilaterale del diritto in capo alle imprese di risolvere, respingere o modificare i premi o le prestazioni contemplate un contratto di assicurazione o di riassicurazione.

Il Capo II è dedicato alla qualità dei dati da utilizzare ai fini del calcolo delle riserve tecniche e al ruolo della funzione attuariale. Si compone, a sua volta, di 4 sezioni che disciplinano:

- la completezza e l'appropriatezza dei dati (Sezione I, artt. 11-12);
- il ruolo della funzione attuariale nell'ambito del processo di revisione e convalida della qualità dei dati nonché le condizioni di utilizzo del giudizio esperto da parte dell'impresa (Sezione II, artt. 13 – 15)
- il ruolo della funzione attuariale nell'ambito del trattamento delle carenze significative dei dati dalla stessa individuate (Sezione III), della valutazione dell'impatto di tali carenze e di aggiustamento dei dati (artt. 16-18); le raccomandazioni che la medesima funzione è tenuta a fornire all'organo amministrativo (art. 19); la documentazione che a tal fine deve essere prodotta (art. 21); le condizioni di utilizzo del giudizio esperto da parte dell'impresa (art. 20);
- il ricorso all'utilizzo dei dati esterni ed il ruolo della funzione attuariale ai fini della valutazione dell'accuratezza, appropriatezza e completezza di tali dati (Sezione IV, artt. 22-23).

Il Capo III accoglie disposizioni sulla segmentazione e scomposizione delle obbligazioni assunte derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione in gruppi di rischi omogenei e almeno per linee di attività (artt. 24-29).

Il Capo IV comprende disposizioni in materia di ipotesi sottostanti il calcolo delle riserve tecniche (artt. 30-38) che devono essere coerenti con le ipotesi, i criteri e i metodi utilizzati dall'impresa per la determinazione dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità (art. 30). Stabilisce regole in ordine alla modellizzazione dei fattori di rischio biometrici (art. 31) e alla valutazione e assegnazione delle spese ai fini del calcolo della migliore stima (art. 32-38).

Il Capo V disciplina il trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali (artt. 39-41).

Il Capo VI disciplina le future misure di gestione e le ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale (artt. 42-43).

Il Titolo III – Metodologie per calcolare le riserve tecniche, si compone di undici Capi ed illustra gli elementi da considerare nell'individuazione delle metodologie da adottare per il calcolo delle riserve tecniche. In particolare: i) il Capo I contiene le valutazioni sulla proporzionalità del metodo di calcolo delle riserve tecniche (artt. 44-49); al riguardo, l'impresa deve tenere in considerazione la forte interrelazione esistente tra la natura, la portata e la complessità dei rischi sottostanti alle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione assunte; ii) il Capo II disciplina le semplificazioni cui si può far ricorso per la determinazione delle riserve tecniche nel corso dell'anno (art. 50) e il calcolo trimestrale della migliore stima (art. 51); iii) dal Capo III al Capo VII, sono trattate le metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie (artt. 52-53), il ricorso ai generatori di scenari economici (artt. 54-59), il calcolo del margine di rischio (artt. 60-62), il calcolo delle riserve tecniche come elemento unico (art. 63-66), i flussi di cassa relativi a premi futuri da tenere in considerazione nel calcolo della migliore stima (art. 67); iv) il Capo VIII si occupa del calcolo delle riserve per sinistri avvenuti e denunciati (art. 68) e per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati (art. 69), i metodi per la valutazione delle spese di liquidazione non direttamente imputabili ai sinistri (art. 70), il calcolo della riserva premi (art. 71) e i relativi elementi da tenere in considerazione per la stima dei flussi di cassa per i sinistri (art. 72) nonché le valutazioni connesse al comportamento del contraente (art. 73); dal Capo IX al Capo X, sono trattati il calcolo degli utili attesi nei premi futuri (artt. 74-75) e le metodologie per calcolare gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e società veicolo (artt. 76-79); iv) infine il Capo XI individua le caratteristiche che l'impresa deve considerare nella valutazione dell'adeguatezza del periodo di proiezione e della tempistica dei flussi di cassa che si verificano durante l'anno (art. 80).

Il Titolo IV – Convalida, nel richiamare i compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati che la funzione attuariale è tenuta a svolgere, disciplina il ruolo di tale funzione nell'ambito del processo di validazione del calcolo delle riserve tecniche (artt. 81-83).

Provvedimento n. 43 del 4 marzo 2016 – Modifiche ed integrazioni al Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014

Il citato provvedimento ha individuato il "criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della

procedura di risarcimento diretto".

L'applicazione del citato criterio ha messo in luce la necessità di modificare alcune disposizioni del Provvedimento n.18 in relazione alla tempistica di calcolo del processo. E' stato inoltre rivisto e razionalizzato l'insieme delle informazioni richieste alle imprese utilizzando come piattaforma di trasmissione il sistema Infostat della Banca d'Italia.

In particolare, per quanto concerne la tempistica del calcolo, la determinazione delle compensazioni viene posticipata al 31 marzo dell'esercizio successivo al fine di ottenere una misura più rappresentativa dei flussi dell'esercizio di riferimento. Conseguentemente è stato rivisto il periodo temporale sul quale sono calcolati gli importi minimi e massimi dei pagamenti considerati per il calcolo degli incentivi, allineandolo, anch'esso, all'esercizio di riferimento (in precedenza il periodo fissato era 1° novembre / 31 ottobre).

L'art. 1 reca tutte le modifiche apportate al provvedimento n. 18.

L'art. 2 sostituisce l'allegato 1 (Nota metodologica) dello stesso provvedimento.

L'art. 3 stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni modificative.

Il provvedimento, entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione nel sito internet dell'IVASS, ad eccezione di alcune disposizioni che risultano applicabili a decorrere dall'esercizio 2015.

[Torna su](#)

ASSIREVI

Nel corso del trimestre sono stati approvati i seguenti documenti di ricerca:

Documento di Ricerca n. 161R "La relazione sulle questioni fondamentali"

Il Documento aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 161 del Febbraio 2011.

Esso contiene le modifiche, di natura prevalentemente formale, introdotte a seguito dell'adozione dei Principi di Revisione Internazionali ISA Italia.

In particolare, il documento definisce le linee guida di comportamento del revisore ai fini della redazione della relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e nello specifico sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, che deve essere presentata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, in accordo con le disposizioni dell'art.19, comma 3, del D.Lgs.39/2010.

Il Documento di Ricerca tratta esclusivamente il tema della relazione di cui all'art.19 del Decreto e non è quindi da ritenersi applicabile nel caso di società che non si qualificano come EIP. Inoltre tale relazione non è da intendersi sostitutiva delle comunicazioni nei confronti degli altri organi che il revisore è tenuto a formulare.

Documento di Ricerca n. 194 - Le attestazioni della Direzione

Il Documento ha l'obiettivo di aggiornare e sostituire il Documento di Ricerca n. 167 del Dicembre 2011, per recepire le modifiche introdotte dal nuovo ISA Italia 580 (Attestazioni scritte in merito al contenuto delle attestazioni scritte da parte della Direzione, acquisite dal revisore quali elementi probativi nell'ambito dell'attività di revisione contabile) fornendo indicazioni applicative e linee guida.

La modifica più rilevante è quella relativa all'obbligo di allegare alla lettera stessa un riepilogo degli errori non corretti.

Documento di Ricerca n. 195 - L'attestazione rilasciata dal revisore a favore delle imprese bancarie e di investimento che intendono includere gli utili di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

Il Documento ha l'obiettivo di individuare le linee guida per l'emissione dell'attestazione richiesta al revisore dalle Autorità di Vigilanza nei casi in cui il soggetto vigilato decida di includere gli utili di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 ai sensi della normativa europea direttamente applicabile. A questi fini, si precisa che la disciplina in questione (e il conseguente obbligo di segnalazione periodica ai fini di vigilanza) è applicabile a tutte le imprese bancarie soggette alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea, nonché alle imprese bancarie sottoposte alla vigilanza diretta di Banca d'Italia e ad alcune imprese di investimento cui è applicabile l'art. 26(2) del Regolamento UE 575/2013.

Il Documento precisa che il revisore dovrà ottenere specifica lettera d'incarico dagli amministratori che identifichi l'oggetto dell'incarico e le norme di riferimento ai fini della determinazione dei fondi propri. Risulta indispensabile che il documento oggetto di attestazione da parte del revisore abbia delle caratteristiche esplicitate nel DDR e sia preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La valutazione circa la sufficienza delle evidenze probative riscontrate, necessarie ai fini del rilascio dell'attestazione, rientra nell'ambito del giudizio professionale del revisore. Qualora il revisore ritenga di non aver acquisito sufficienti evidenze probative, ovvero sia venuto a conoscenza di elementi che potrebbero comportare l'espressione di un "giudizio con rilievi", di un "giudizio negativo" o l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio della Banca, dovrà astenersi dall'emissione della lettera di attestazione informandone tempestivamente gli organi di governance dell'impresa bancaria e, ove ne ricorrano le circostanze, l'Autorità di Vigilanza, ai sensi del menzionato art. 52 TUB.

Documento di Ricerca n. 196 "La relazione del revisore contabile sulla situazione patrimoniale intermedia ai fini della rateazione dei debiti tributari"

Il documento ha la finalità di stabilire le linee guida per l'emissione della relazione richiesta al revisore sulla situazione patrimoniale intermedia, in occasione della presentazione ad Equitalia di istanze di rateazione delle imposte.

Equitalia, per valutare le istanze di rateazione sulla base di criteri uniformi ritenuti idonei ad individuare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, richiede (Direttiva DRS/NC/2008/017 del 13 Maggio 2008) che le istanze siano corredate dallo stato economico-patrimoniale dell'impresa debitrice prevedendo altresì che tale situazione sia "approvata" dall'organo di controllo contabile.

Il documento precisa che le procedure di verifica che la società di revisione deve svolgere sulla situazione economico-patrimoniale intermedia possono essere inquadrare e ricondotte nell'ambito del principio di revisione internazionale ISRE 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" che disciplina la revisione limitata.

Il Documento aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 136 del Maggio 2009.

Documento di Ricerca n. 197 "Attestazione del requisito dell'idoneità finanziaria dei trasportatori"

Il documento ha l'obiettivo di fornire le linee guida sulle procedure di revisione necessarie per l'emissione dell'attestazione in merito al "requisito dell'idoneità finanziaria" dei trasportatori richiesto dall'art. 7 del Decreto Dirigenziale del 25/11/2011 del Ministero Infrastrutture e Trasporti; tale Decreto stabilisce le norme comuni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

Il documento specifica che l'incarico dovrà essere svolto secondo i criteri per la revisione limitata indicati nel principio International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (revised) "Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information" e che l'emissione della relazione di revisione potrà avvenire solo in presenza di una specifica lettera di incarico.

Il documento riporta infine, a titolo esemplificativo, un elenco delle procedure da svolgere, nonché il modello di relazione da emettere e di lettera di attestazione.

[Torna su](#)

Contatti

Per maggiori informazioni sui temi affrontati nel bollettino TechUpdate [scrivici](#).

Questo numero è stato curato da **Massimiliano Semprini**, con la collaborazione di **Elena Cutrupi, Annamaria Foti, Cristina Leone, Alessia Maggi, Antonio Marcona, Alessandro Repetto** e rivisto da **Franco Riccomagno**.

Autorizzaz.: Trib. Milano N. 968 del 16-12-2005

Redazione: Via Tortona, 25 – 20144 Milano

Dir. Resp.: Paolo Gibello Ribatto

Proprietà: Deloitte Italy Spa
